

Medici: sosta per attività ambulatoriale all'interno delle Zone a Traffico Limitato "Z.T.L. B"

NOTA INFORMATIVA

Informazioni Generali:

Ai sensi dell'Ordinanza prot. corr. n. 06-14150/8/06/13 dd. 04.04.2006 i medici-chirurghi ed odontoiatri aventi l'ambulatorio all'interno del Borgo Teresiano e il cui indirizzo sia compreso nell'elenco di vie o piazze di cui al punto A.8 dell'Ordinanza prot. n. 6°-90-17/183 dd. 04.10.90, possono richiedere il rilascio di un permesso che li autorizza all'accesso nelle Zone a Traffico Limitato di tipo B ed alla sosta illimitata negli stalli non riservati ad altre categorie di utenti, al fine di svolgere la propria attività ambulatoriale. L'elenco di vie o piazze sopra richiamato, viene allegato a questa nota informativa.

La domanda in marca da bollo da euro 14,62, il cui modello prestampato è ritirabile presso l'Ufficio Permessi o scaricabile dal sito www.poliziamunicipaletrieste.it, va indirizzata al Comune di Trieste - Polizia Locale - Ufficio Permessi o consegnata direttamente all'Ufficio Permessi allegando:

- 1) copia fronte/retro carta di circolazione
- 2) copia fronte/retro della patente di guida intestata al richiedente
- 3) dichiarazione di uso prevalente del veicolo, se intestato ad altra persona
- 4) autocertificazione di iscrizione all'albo dei medici-chirurghi e odontoiatri, con indicazione degli estremi
- 5) autocertificazione dell'esercizio della propria attività in un ambulatorio il cui indirizzo è compreso tra le vie indicate nell'allegato (specificare l'indirizzo).

AL MOMENTO DEL RITIRO DEL PERMESSO il titolare dovrà presentare la ricevuta (in originale) dell'avvenuto pagamento di euro 33 (bollettino di c/c postale intestato a Comune di Trieste - Polizia Municipale - Uff. Permessi - Servizio Tesoreria - via Genova 6 - 34100 Trieste; causale "Ufficio Permessi" - codice IBAN: IT47F076010220000000230342 -) oltre ad un ulteriore bollo da euro 14,62 e ad euro 0,52 in contanti per ogni permesso. DOVRÀ INOLTRE RESTITUIRE L'EVENTUALE PERMESSO SCADUTO.

Requisiti richiesti:

- iscrizione al relativo albo professionale (dei medici-chirurghi e odontoiatri)
- esercizio dell'attività in un ambulatorio situato nel Borgo Teresiano (tra le vie comprese nell'elenco allegato).

Facoltà del titolare:

il permesso può essere utilizzato solo dal titolare e deve essere esposto in originale in modo ben visibile, all'interno dell'abitacolo, sul parabrezza anteriore del veicolo al quale si riferisce.

Consente la sosta illimitata nelle Zone a Traffico Limitato di tipo B, per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività ambulatoriale, purché al di fuori degli stalli riservati ad altre categorie di utenti (ad es. invalidi, carico/scarico merci, taxi, ecc..).

Più in generale, salvo quanto sopra specificato, il permesso non autorizza la sosta né la fermata in deroga ai divieti vigenti (art. 7 C.d.S.), né in deroga alle disposizioni in materia di sosta e fermata previste dagli artt. 157 e 158 del Codice della Strada.

Rimane inoltre in ogni caso valido il limite, di carattere generale, che vieta la sosta e la fermata del veicolo nelle zone in cui lo stesso costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione: circostanza che è segnalata dalla vigenza del divieto di sosta e fermata, o in mancanza di questo è rimessa alla contingente e prudentiale valutazione degli Organi deputati al controllo della circolazione stradale ed al rilievo delle infrazioni.

Il permesso scade dopo 5 anni dalla data del rilascio e quando vengano meno le condizioni che hanno dato luogo al rilascio stesso.

Sanzioni:

Art. 76 D.P.R. 445/2000: Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

La falsificazione del contrassegno o l'uso di un contrassegno falso o contraffatto comportano l'irrogazione delle sanzioni previste dagli artt. 476 e seguenti del codice penale (in particolare gli artt. 482 e 489).

L'uso improprio del contrassegno comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal C.d.S., il ritiro del contrassegno da parte degli agenti accertatori e la revoca dello stesso.

ALLEGATO

Elenco di vie, di cui al punto A.8 dell'Ordinanza prot. n. 6°-90-17/183 dd. 04.10.90.

- Via della Geppa
- Via del Lavatoio
- Via Valdirivo
- Via Machiavelli
- Via delle Torri
- Via Rossini
- Via Genova
- Via S. Nicolò
- Passo S. Giovanni
- Piazza S. Giovanni
- Via S. Lazzaro
- Via Mercadante
- Via Trenta Ottobre
- Via Dante
- Via S. Spiridione
- Via Roma
- Piazza del Ponterosso
- Largo Panfili
- Via Cassa di Risparmio
- Via alatti
- Via Milano
- Via di Torrebianca
- Via Paganini
- Via Ponchielli
- Via Bellini
- Via Mazzini
- Via Gallina
- Via Reti
- Via Imbriani
- Via della Zonta
- Via S. Caterina
- Piazza S. Antonio Nuovo
- Piazza della Repubblica
- Via Filzi
- Piazza Vittorio Veneto
- Via Trento
- Via Corsi
- Via Ghega, limitatamente ai numeri civici dispari
- Piazza Dalmazia, limitatamente ai numeri civici 1 e 2
- Via Carducci, limitatamente ai numeri civici dispari compresi tra 1 e 29
- Piazza Oberdan, limitatamente ai numeri civici 1, 2, 3 e 8
- Ponte della Fabra, limitatamente al numero civico 2
- Piazza Goldoni, limitatamente ai numeri civici 7, 8, 9, 10 e 11
- Corso Italia, limitatamente ai numeri civici pari
- Piazza della Borsa, limitatamente ai numeri civici 9, 10, 11, 12, e 13
- Via del Canal Piccolo, limitatamente ai numeri civici pari
- Piazza Tommaseo, limitatamente al numero civico 4
- Riva Tre Novembre, limitatamente ai numeri civici 5, 7, 9, 11 e 13
- Piazza Duca degli Abruzzi, limitatamente ai numeri civici 1 e 2

- Corso Cavour, limitatamente ai numeri civici dispari
- Piazza della Libertà, limitatamente al numero civico 2